

Corte di Cassazione Ordinanza 24 marzo 2025 n. 7758 - Dirigenti medici - Ordinanza sul ricorso 16190-2023 proposto da: ME.SA. Srl (ME.SA. Srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PI.32., presso lo studio dell'avvocato GI.SP.rappresentata e difesa dall'avvocato SE.SA.; ricorrente contro Di.Pi., nella qualità di erede di DI.PI., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GI.IE.; controricorrente

avverso la sentenza n. 592/2023 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/06/2023 R.G.N. 490/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA CIRIELLO.

IN FATTO RILEVATO CHE

1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 592/2023, ha riformato la decisione di primo grado e annullato il licenziamento per giusta causa intimato il 23 marzo 2015 dalla società ME.SA. Srl a Di.Pi. per simulazione di malattia e ingiustificata fruizione dell'assenza dal lavoro.

2. La Corte di merito ha ritenuto che il fatto che il Di.Pi., durante il periodo di un mese di assenza per malattia conseguente a due interventi di natura cardiovascolare subiti, si fosse dedicato per due soli pomeriggi per due ore e mezza ciascuno ad attività lavorativa libero professionale non costituisse elemento indiziario dell'insussistenza della malattia, poiché l'impegno richiesto da tale attività non era paragonabile per tempi e responsabilità a quello che sarebbe stato richiesto al medico per eseguire la propria prestazione lavorativa di urologo full time presso la struttura sanitaria della società, incompatibile con la prognosi di riposo effettuata dai medici che l'avevano dimesso dopo gli interventi suddetti.

La Corte ha poi osservato, ad abundantiam, che doveva escludersi che tale limitata attività esterna comportasse violazione di obblighi contrattuali generali di correttezza e buona fede, diligenza e fedeltà, poiché la malattia non produce l'incompatibilità assoluta di qualsiasi attività ma solo di quelle che possano incidere negativamente sul recupero delle energie psicofisiche, così ritardando la guarigione e il rientro in servizio, aspetti da escludersi nel caso di specie essendo il dipendente rientrato in servizio al termine del periodo di malattia.

Pertanto la Corte ha ritenuto insussistente il fatto contestato, sul presupposto che la società non avesse assolto l'onere della prova in merito alla presunta simulazione di malattia, evidenziando che la condotta contestata riguardava esclusivamente la simulazione dello stato di malattia, e non la violazione di obblighi contrattuali generali di correttezza e buona fede.

4. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso ME.SA. Srl, articolando cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore Di.Pi..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.

IN DIRITTO

CONSIDERATO CHE

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla distribuzione dell'onere della prova, in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello ritenendo competesse al datore di lavoro l'onere di dimostrare la simulazione della malattia, mentre, in base alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9647/2021, Cass. n. 11142/1991, Cass. n. 586/2016), l'onere di provare la compatibilità delle attività svolte con lo stato patologico dichiarato compete al lavoratore.

Avrebbe errato altresì la Corte non tenendo conto del principio per cui l'attività extralavorativa svolta in costanza di malattia può essere ritenuta indice di simulazione, a meno che il lavoratore non dimostri che essa fosse compatibile con il proprio stato di salute.

6. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la società censura violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), nonché degli artt. 2104, 2105, 2697 c.c. e 115 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello ritenendo erroneamente che la contestazione disciplinare non riguardasse la violazione degli obblighi contrattuali generali di diligenza, correttezza e buona fede, ma si limitasse esclusivamente alla simulazione della malattia, dal momento che, anche durante il periodo di malattia, permangono gli obblighi di fedeltà e correttezza del lavoratore, e la contestazione disciplinare includeva certamente il riferimento alla violazione di tali doveri, circostanza non considerata dal giudice di merito.

Avrebbe errato, ancora, la Corte applicando rigidamente il concetto di specificità della contestazione disciplinare, nonostante la contestazione fosse estremamente specifica nel descrivere la condotta tenuta dal lavoratore (cfr. pag. 10/11 del ricorso), nel recarsi presso la località in cui durante il periodo di malattia aveva svolto attività professionale.

La circostanza che era stata poi contestata la simulazione di malattia risultava coerente con la condotta descritta e non aveva leso il diritto di difesa del lavoratore, il quale anche durante il periodo di malattia è tenuto al rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, diligenza e fedeltà.

Si duole la ricorrente del fatto che la Corte, pur ritenendo non sussistente la simulazione di malattia ben avrebbe potuto ritenere censurabile la condotta del medico che, durante il periodo di malattia, violando i propri obblighi di correttezza, svolga una attività analoga a quella contrattualmente prevista in favore della clinica della società.

7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la società lamenta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello pronunciando "ultra petita", rilevando d'ufficio la pretesa genericità della contestazione disciplinare, senza che tale profilo fosse stato eccepito dal lavoratore, né mai dedotto nel corso del giudizio, violando il diritto di difesa del datore di lavoro, in contrasto con la giurisprudenza della S.C. secondo cui il giudice non può pronunciarsi su questioni non devolute dalle parti (Cass. n. 26999/2005; Cass. n. 10416/2017).

8. Con il quarto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la società denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, omettendo di valutare circostanze documentate e ampiamente discusse nel corso del giudizio, aventi carattere decisivo ai fini della verifica della simulazione della malattia contestata al lavoratore deducendo che, sin dalla fase di merito, la società aveva prodotto elementi probatori e indiziari atti a dimostrare la falsa dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, tra cui il rapporto investigativo redatto dal C.I.S. - Centro Investigazioni Speciali Agenzia Investigativa La Rosa e la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nel corso delle verifiche svolte presso lo studio professionale del Di.Pi.

In particolare, la società ricorrente ha documentato che:

- Il 17 febbraio 2015, alle ore 8:35, il lavoratore ha lasciato la propria abitazione in Caltagirone per recarsi, alla guida della propria autovettura, a (Omissis).
- Lo stesso giorno, dalle 14:30 alle 17:00, ha svolto la propria attività professionale presso il suo studio medico in Caltagirone, visitando diversi pazienti.
- Il 18 febbraio 2015, alle ore 8:40, ha nuovamente lasciato la propria abitazione per recarsi a (Omissis), ancora alla guida della sua vettura.

- Il 24 febbraio 2015, dalle 14:00 alle 17:00, ha continuato a ricevere pazienti nel suo studio, risultando impegnato sino all'arrivo degli agenti della Guardia di Finanza, che hanno proceduto a un controllo.

- Durante i sopralluoghi, il lavoratore è stato contattato telefonicamente dagli investigatori, i quali hanno richiesto visite domiciliari; in più occasioni ha confermato la propria disponibilità, manifestando quindi idoneità a svolgere attività lavorativa.

- In data 24 febbraio 2015, la Guardia di Finanza ha effettuato un accesso presso lo studio medico del Di.Pi., accertando la presenza di numerosi pazienti e raccogliendo dichiarazioni sugli appuntamenti effettuati.

Tali elementi, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto indurre la Corte d'Appello a valutare la reale compatibilità tra lo stato di malattia dichiarato dal lavoratore e l'attività libero-professionale svolta, verificando in particolare: la continuità degli spostamenti e delle visite mediche effettuate nel periodo di presunta inabilità al lavoro; - il numero elevato di pazienti ricevuti nello studio medico (16 persone il 17 febbraio, 7 persone il 24 febbraio); la falsa retrodatazione delle certificazioni mediche rilasciate ad alcuni pazienti; l'assenza di qualsiasi limitazione fisica nello svolgimento della propria attività libero-professionale.

La società evidenzia inoltre che il lavoratore è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Caltagirone - Sezione Penale per truffa aggravata (art. 640 c.p.), con l'accusa di aver falsamente dichiarato lo stato di malattia per percepire indebitamente la retribuzione dalla clinica ME.SA., pur esercitando attività privata.

La ricorrente censura inoltre la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, tra cui:

- L'acquisizione del verbale della Guardia di Finanza relativo all'accesso del 24 febbraio 2015;

- L'escussione dei pazienti visitati dal lavoratore nel periodo di presunta malattia;

- L'ammissione della prova testimoniale dell'investigatore privato La.Ro., il quale avrebbe potuto confermare gli accertamenti svolti.

Tali richieste istruttorie, già formulate in primo grado e reiterate in appello, sarebbero state rigettate senza adeguata motivazione.

9. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la società deduce nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; ed infatti, secondo la ricorrente avrebbe errato la Corte di appello omettendo di esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto insussistente il fatto contestato, di indicare in maniera specifica i criteri di valutazione delle prove adottati, senza fornire una chiara esposizione della "ratio decidendi", risultando carente e contraddittoria nella motivazione.

10. Il ricorso è complessivamente da respingere.

Parte ricorrente, pur presentando censure promiscuamente formulate con riferimento non solo al vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma anche al vizio di nullità della sentenza e del procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonché di violazione di norme, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, formula, in sostanza una mera critica della sentenza impugnata laddove, interpretando gli atti, ha ritenuto che il datore di lavoro non abbia dimostrato la fittizietà della malattia del lavoratore, né che l'attività svolta durante l'assenza per malattia fosse incompatibile con le patologie sofferte.

All'evidenza si tratta di censure di merito che attengono alla ricostruzione della vicenda storica quale svolta dalla Corte di Appello ed alla valutazione del materiale probatorio operata dalla medesima, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

10.1. In particolare, infondato è il primo motivo.

Ed infatti, la Corte d'Appello ha accertato che la contestazione disciplinare rivolta al lavoratore riguardava esclusivamente la simulazione dello stato di malattia, senza estendersi alla violazione dei generali obblighi contrattuali di diligenza, correttezza e buona fede (sentenza, pag. 11).

La sentenza impugnata ha ritenuto che la società non avesse offerto prova sufficiente della simulazione, considerando irrilevante l'attività libero-professionale svolta dal lavoratore nel periodo di assenza, in quanto:

- la malattia era correlata a due interventi chirurgici al cuore, con prescrizione medica di riposo;
- le attività libero-professionali documentate dall'agenzia investigativa si limitavano a brevi prestazioni, non comparabili all'impegno richiesto dal datore di lavoro;
- la relazione investigativa non provava in modo univoco e decisivo l'asserita simulazione.

Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la verifica operata dalla Corte d'Appello è coerente con il contenuto della contestazione, non essendo in discussione la compatibilità della malattia con l'attività extralavorativa, bensì la simulazione della malattia stessa.

Ne consegue che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Cass. n. 9647/2021, Cass. n. 11142/1991, Cass. n. 586/2016) non è pertinente, in quanto riferita a fattispecie diverse, nelle quali il lavoratore era tenuto a dimostrare la compatibilità dell'attività extralavorativa con lo stato di malattia.

10.2. Il secondo motivo, del pari è inammissibile, in quanto non idoneo a scalfire l'interpretazione della lettera di contestazione operata dalla Corte territoriale.

A tal fine, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare la violazione dei criteri legali di interpretazione (art. 1362 c.c. e ss.), profilo neppure prospettato nel ricorso.

Inoltre, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la società non ha trascritto integralmente il testo della contestazione disciplinare, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza delle censure.

10.3. il terzo motivo, con cui la ricorrente formula una doglianza relativa alla pretesa ultrapetizione, è privo di fondamento, in quanto la Corte d'Appello ha semplicemente interpretato la contestazione disciplinare senza introdurre questioni nuove.

In ogni caso il motivo investe un tema - difetto di specificità della contestazione- che risulta estraneo alle ragioni del deciso, il quale risulta in ogni caso sorretto dal rilievo del difetto di prova della condotta in concreto oggetto di addebito.

10.4. In parte infondata e in parte inammissibile è la censura proposta con il quarto motivo, con cui la società lamenta omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalle risultanze investigative e dalle attività extralavorative svolte dal lavoratore nel periodo di malattia.

Ed infatti la Corte d'Appello ha esaminato e valutato le prove dedotte dalla società, ritenendole non sufficienti a dimostrare la simulazione della malattia (sentenza, pagg. 2 e segg.), in particolare, evidenziando che:

- il lavoratore si era sottoposto a due interventi chirurgici al cuore, con prescrizione di riposo;
- le attività libero-professionali documentate dall'agenzia investigativa si limitavano a brevi prestazioni e non erano assimilabili all'attività richiesta dal datore di lavoro;
- il comportamento del lavoratore non era incompatibile con la convalescenza;
- i militari della Guardia di Finanza avevano accertato lo svolgimento di visite mediche, ma la ricorrente non aveva fornito prova sufficiente della fraudolenta simulazione della malattia.

La Corte ha dunque preso in considerazione i fatti dedotti dalla ricorrente, escludendone la valenza decisiva ai fini della dimostrazione della simulazione.

Ne consegue che non sussiste il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi probatori ma solo quelli decisivi per la soluzione della controversia (Cass. SS.UU. n. 8053/2014).

Del pari la censura sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori è generica e non autosufficiente, in quanto la società non ha trascritto i capitoli di prova non ammessi né ha

dimostrato che le prove richieste fossero indispensabili ai fini della decisione (Cass. n. 11457/2007, Cass. n. 4369/2009).

10.5. Il quinto motivo, con cui la ricorrente formula una doglianza relativa alla mancanza di motivazione, è infondato, in quanto la sentenza impugnata esplicita chiaramente le ragioni della decisione, con un iter logico-argomentativo che consente di comprendere la ratio decidendi.

La motivazione non presenta carenze strutturali né contraddizioni insanabili, né può ritenersi meramente apparente.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8053/2014), la motivazione è nulla solo in presenza di:

- mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico;
- motivazione apparente;
- contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
- motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Nel caso di specie, nessuno di tali vizi è riscontrabile, atteso che la Corte d'Appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non provata la simulazione della malattia, fornendo un'adeguata giustificazione del proprio convincimento.

Ne consegue il rigetto della censura.

7. La ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha poi dedotto la violazione del litisconsorzio necessario per non avere il giudice di merito chiamato in causa l'INPS, nonostante fosse stata proposta domanda di versamento dei contributi omessi durante il licenziamento.

La censura è infondata. Questa Corte ha chiarito da tempo come, in caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento. (Sez. L., Sentenza n. 6722 del 10/03/2021).

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2025.